



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 10 / 2006

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

(esclusi Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Pistoia, Aosta, Bolzano e Trento)

e, per conoscenza:

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI - LORO SEDI

(escluse le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Pistoia, Aosta, Trento e Bolzano)

OGGETTO: Spese per l'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali del 28 e 29 maggio 2006.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, invece, le spese vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Sono comunque a carico dello Stato :

a) talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati);

b) i materiali che vengono forniti a cura ed a spese del Ministero dell'interno (urne per la votazione, cassette o scatole per le schede autenticate, timbri per le sezioni elettorali, bollini e tenaglie per le chiusure di sicurezza, buste per le sezioni ospedaliere e per i luoghi di detenzione, cartoline-avviso).

E' opportuno precisare che l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, concernente "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", in deroga a quanto stabilito

dal cennato articolo 17 della legge n. 136 del 1976 ha posto a carico della finanza pubblica i maggiori oneri scaturenti dalla legge in parola (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese sostenute dai presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali). Nella fattispecie, pertanto, i predetti maggiori oneri nonché le spese concernenti gli adempimenti già di pertinenza statale sono a carico delle diverse Amministrazioni statali e quindi dell'Erario.

Al riguardo, è necessario rammentare che l'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. Il medesimo comma 8, ha previsto, a tale scopo, che in occasione della convocazione dei comizi elettorali, con decreto interministeriale tra il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia, venga fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, ivi comprese le somme da rimborsare ai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il lavoro straordinario decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Qualora nel primo turno elettorale il candidato non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo all'11 giugno 2006, data del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

2.2 - Rendiconti dei Comuni

I rendiconti dei Comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dagli stessi con l'indicazione della quota parte a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni, ivi compresa quella a carico dello Stato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della citata legge n. 62 del 16 aprile 2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere, poi, trasmesso, a cura del Comune, alla Provincia e alla Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza, al fine del rimborso delle spese anticipate.

Si rammenta che i rendiconti in parola dovranno essere presentati entro il termine perentorio dei sei mesi previsti dal menzionato articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 68. Tale termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, all'11 dicembre 2006.

3. - Spese delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

La Società Poste Italiane, con circolare Dir/58/06 del 13 aprile 2006, ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, come comunicato alle SS.LL. con telegramma n 1307/00.130608 del 18 aprile 2006.

3.2 - Trasporto degli atti e dei documenti elettorali organizzati dalle Prefetture. Facchinaggi e materiale elettorale.

Le spese di trasporto degli atti, dei documenti e dei materiali elettorali, compresi i facchinaggi, organizzati dalle Prefetture saranno sostenute dagli Uffici medesimi con i fondi che verranno accreditati a carico del capitolo 1312 dell'esercizio 2006. Per tali servizi dovranno essere utilizzate, se necessario, esclusivamente ditte commerciali o cooperative regolarmente iscritte nei pubblici registri. E' vietata l'assunzione anche temporanea di mano d'opera e la concessione di compensi extracontrattuali.

Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002,

emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.

Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli uffici in indirizzo dovranno, comunque, fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In relazione a quanto rappresentato al precedente paragrafo 1, circa l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, si ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e, comunque, entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

4. - Altre spese

Per le spese attinenti al servizio tecnico ispettivo elettorale, al materiale elettorale di proprietà dello Stato e arredamento degli Uffici elettorali, alle conversazioni telefoniche, alla retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle Prefetture, al servizio di ordine pubblico nonché all'attivazione di linee telefoniche e ponti radio si rimanda ai paragrafi 9, 10, 12, 13 e 14 della circolare FL n. 5 del 3 marzo 2006 relativa alla disciplina delle spese per l'organizzazione tecnica delle elezioni politiche del 9 aprile 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Bruschi)

Roma, 27 aprile 2006